

S. 123 / Nr. 34 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 68 III 123

34. Sentenza 8 ottobre 1942 nella causa Soldati.

Regeste:

Commissario pel concordato; potere disciplinare; retribuzione a sensi dell'art. 61 della tariffa.

1. Il commissario nominato giusta l'art. 295 LEF, che non faccia parte dell'ufficio d'esecuzione o dell'ufficio dei fallimenti, è sottoposto al potere disciplinare dell'autorità competente in materia di concordato.

2. Sui reclami concernenti l'applicazione della tariffa in generale e la determinazione della retribuzione ai sensi dell'art. 61 della tariffa in particolare è competente a decidere l'autorità di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti.

3. La chiusura della procedura concordataria non osta all'applicazione dell'art. 61 della tariffa chiesta dal debitore (eventualmente dall'amministrazione del suo fallimento) per crearsi una base su cui poggiare la domanda di restituzione di somme che il commissario ha indebitamente ritirate per le sue prestazioni.

4. Nel determinare la retribuzione ai sensi dell'art. 61 della tariffa è lecito che l'autorità di vigilanza prenda come criterio di base non soltanto la mole, ma anche l'utile ed il successo del lavoro fornito dal commissario e tenga pure conto dell'importanza degli altri proventi di cui ha beneficiato il commissario nella procedura concordataria.

Seite: 124

Sachverwalter im Nachlassverfahren. Disziplinargewalt. Vergütung nach Art. 61 des Gebührentarifs.

1. Der nach Art. 295 SchKG ernannte Sachwalter untersteht der Disziplinargewalt der Nachlassbehörde, sofern er nicht dem Betreibungs- oder Konkursamt angehört.

2. Über Beschwerden betreffend die Anwendung des Gebührentarifs im allgemeinen und über die Bemessung der Pauschalvergütung nach Art. 61 im besondern entscheidet die Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs.

3. Auch nach Abschluss des Nachlassverfahrens kann der Schuldner oder, wenn der Konkurs über ihn eröffnet ist seine Konkursverwaltung gestützt auf Art. 61 Geb.Tar. die Aufsichtsbehörde anrufen, um alsdann den Sachwalter gerichtlich auf Erstattung des für seine Bemühungen zuviel Bezogenen zu belangen.

4. Bei Bemessung der Pauschalvergütung nach Art. 01 Geb.Tar. darf neben dem Arbeitsaufwand auch dessen Nutzen und Erfolg sowie die Höhe der übrigen tariflichen Bezüge des Sachwalters im betreffenden Nachlassverfahren berücksichtigt werden.

Commissaire au concordat. Pouvoir disciplinaire. Emolument.

1. Lorsque le commissaire a été choisi en dehors de l'office des poursuites ou de l'office des faillites, il est soumis au pouvoir disciplinaire de l'autorité de concordat.

2. L'autorité de surveillance (autorité de poursuite) est compétente pour statuer sur les plaintes concernant l'application du tarif et plus particulièrement le montant de la rétribution due au commissaire en vertu de l'art. 61 du tarif.

3. La clôture de la procédure n'empêche pas le débiteur ou l'administration de sa faillite de demander à l'autorité de surveillance de fixer le montant de la rétribution due au commissaire, afin de pouvoir actionner ensuite ce dernier en restitution des sommes qu'il aurait induement touchées pour ses services.

4. Pour fixer la rétribution due au commissaire en vertu de l'art. 61 du tarif, l'autorité de surveillance a droit de tenir compte non seulement de la quantité mais aussi de l'utilité et du résultat du travail fourni ainsi que du montant des émoluments qu'il a perçus au cours de la procédure de concordat.

A. - Con decreto 7 febbraio 1941 il Pretore di Lugano-Città concedeva alla S. A. Jamolli una moratoria di quattro mesi e nominava quale commissario ai sensi dell'art. 295

LEF Ezio Soldati.

Dopo una proroga della moratoria di altri due mesi, il Soldati presentava, il 31 luglio 1941, la sua relazione al Pretore di Lugano-Città, il quale, con decreto 21 agosto 1941, omologava il concordato della S. A. Jamolli in base ad un dividendo del 10 %.

Da quest'omologazione due creditori si aggravano alla

Seite: 125

Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello. Senz'attendere l'esito del gravame, la S. A. Jamolli rinunciava al concordato e chiedeva la dichiarazione del proprio fallimento per insolvenza,

che il Pretore di Lugano-Città pronunciava il 21 novembre 1941.

B. - In pendenza della procedura concordataria il Soldati aveva ritirato a più riprese, quale compenso delle sue prestazioni come commissario, la somma complessiva di fr. 4800.

In data 20 marzo 1942 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano chiedeva che l'Autorità cantonale di vigilanza determinasse, in base all'art. 61 della tariffa applicabile alla LEF, la retribuzione da accordarsi al Soldati.

Con decisione 14 luglio 1942 l'Autorità cantonale di vigilanza, dopo aver inflitto un biasimo solenne al Soldati per il suo operato come commissario, dichiarava che la di lui retribuzione era stabilita complessivamente in fr. 2000.

C. - Il Soldati ha interposto tempestivo ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, concludendo per l'annullamento del biasimo solenne inflittogli e per la conferma della sua nota di spese ed onorari nella somma percepita di fr. 4800.

Considerando in diritto:

1.- Il Soldati pretende anzitutto che l'autorità cantonale di vigilanza era incompetente ad infliggergli un biasimo.

Il legislatore non ha dichiarato espressamente a quale autorità spetti il potere disciplinare sul commissario nominato giusta l'art. 295 LEF, che non faccia parte dell'ufficio d'esecuzione o dell'ufficio dei fallimenti.

L'autorità di vigilanza è bensì chiamata ad esercitare un controllo sull'operato del commissario Infatti, secondo l'art. 295 cp. 3 LEF, è ammissibile contro il commissario il reclamo all'autorità di vigilanza basato sull'art. 17 LEF, fino a tanto però che gli atti non siano stati trasmessi

Seite: 126

all'autorità dei concordati conformemente all'art. 304 cp. 1 LEF (RU 65 III pag. 17 e seg.), e anche dopo questa trasmissione, quando si tratti di applicare esattamente la tariffa in generale o di stabilire la retribuzione del commissario ai sensi dell'art. 61 della tariffa in particolare (RU 64 III 70). Non se ne deve tuttavia inferire che anche il potere disciplinare sul commissario faccia parte delle attribuzioni dell'autorità di vigilanza. Infatti, è anzitutto normale che il potere disciplinare sia riconosciuto all'autorità di nomina, ossia, per quanto riguarda il commissario, all'autorità competente in materia di concordato. Inoltre l'art. 14 LEF, che conferisce all'autorità di vigilanza la facoltà d'infliggere pene disciplinari, non è menzionato come applicabile nei confronti del commissario dall'art. 295 LEF.

In concreto l'autorità di vigilanza è anche autorità superiore in materia di concordato (art. 22 della legge organica giudiziaria del Cantone Ticino) e come tale competente ad esercitare il potere disciplinare sul commissario Soldati, cosicchè non esiste motivo di annullare, per l'eccezione d'incompetenza invocata, il biasimo che gli è stato inflitto.

2.- Secondo l'art. 61 della tariffa (il testo italiano che parla erroneamente di «autorità competente in materia di concordato» dev'essere rettificato sulla scorta dei testi tedesco e francese), spetta all'autorità di vigilanza di stabilire la retribuzione da accordarsi al commissario «per esaminare il progetto di concordato, fare rapporto e proposte all'autorità competente e per altre operazioni non contemplate dalla presente tariffa». La chiusura della procedura concordataria non osta all'applicazione dell'art. 61 della tariffa, sia essa chiesta dal commissario per ottenere un titolo di credito nei confronti del debitore dopo l'omologazione, sia essa domandata dal debitore (eventualmente, come in concreto, dall'amministrazione del suo fallimento) per crearsi una base su cui poggiare la domanda di restituzione di somme che il commissario ha

Seite: 127

indebitamente ritirate. Ciò che il commissario ha ritirato non in virtù delle norme generali o dell'art. 60 o dell'art. 61 della tariffa, lo possiede senza causa legittima. Di quest'indebito può essere chiesta la restituzione mediante azione civile.

3.- La sentenza impugnata, che applica l'art. 61 della tariffa, involge quasi esclusivamente questioni di apprezzamento ed è quindi sindacabile dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale soltanto entro limiti molto ristretti.

I motivi di diritto, su cui si basa il querelato giudizio, non appaiono contrari alla legge, cosicchè non si giustifica di annullarlo. Infatti l'art. 61 della tariffa, secondo cui l'ammontare della retribuzione del commissario dev'essere fissato «in ogni caso particolare e tenendo conto dell'importanza del lavoro» (in jedem einzelnen Fall nach Massgabe der Leistungen), consente che si prenda come criterio di base non soltanto la mole, ma anche l'utile ed il successo del lavoro fornito. Ne segue che l'autorità di vigilanza può rifiutare la retribuzione di un lavoro inutile del commissario e procedere quindi ad una considerevole decurtazione delle di lui pretese s'egli ha consacrato alla procedura concordataria un lavoro di gran mole, quantunque dovesse rendersi conto ch'essa era condannata all'insuccesso.

La sentenza impugnata dev'essere intesa nel senso che i fr. 2000 da essa accordati al ricorrente comprendono anche le tasse ch'egli può esigere giusta le norme generali e l'art. 60 della tariffa; gli altri

termini, l'indennità globale, cui il Soldati ha diritto in virtù dell'art. 61 della tariffa, è pari al residuo dei fr. 2000 dopo la deduzione di queste tasse, il cui importo è fissato dalla tariffa. Infatti, non eccede i limiti della propria facoltà di apprezzamento l'autorità di vigilanza che nello stabilire il compenso delle prestazioni ai sensi dell'art. 61 della tariffa tenga conto dell'importanza degli altri proventi, di cui ha beneficiato il commissario nella procedura concordataria. D'altra parte, l'autorità di vigilanza non è tenuta a spiegare

Seite: 128

nei particolari perchè essa riduce l'ammontare della nota presentata dal commissario.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto